I Piani Individuali di Risparmio: questioni interpretative

ILARIO SCAFATI, Dipartimento delle Finanze
ARIANNA IMMACOLATO, Assogestioni

Legge di Bilancio per il 2017

- introdotti con la Legge di Bilancio per il 2017

- sono dei contenitori nei quali le persone fisiche possono investire, nel rispetto di determinate condizioni, in strumenti finanziari e liquidità beneficiando di vantaggi fiscali

✓ ***Perché i PIR?***

PIR: contenuto agevolazione

Vantaggi fiscali	Condizioni
• esenzione da tassazione dei redditi finanziari generati dagli investimenti • esenzione dall'imposta di successione	• vincoli alla composizione del portafoglio del piano • periodo minimo di possesso: 5 anni di detenzione degli strumenti finanziari • limite quantitativo all'investimento: annuale (30.000 euro), complessivo (150.000 euro)

Soggetti destinatari dell'agevolazione

- persone fisiche «fiscalmente» residenti nel territorio dello Stato
- ciascuna persona fisica non può essere titolare di più di un PIR
- ciascun piano non può avere più di un titolare

✓ ***Limiti di età***
✓ ***Variazione residenza – chiusura del PIR***
✓ ***Trasferibilità del piano mortis causa***

Costituzione PIR: contenitori fiscali

- rapporto di custodia o amministrazione
- un contratto di gestione di portafogli
- altro stabile rapporto (ad esempio, la c.d. «rubrica fondi»)

con esercizio dell'opzione per il «regime del risparmio amministrato» (art. 6 del d.lgs. n. 461/97)

- un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione.

Condizioni per l'agevolazione

A. **Vincoli alla composizione del portafoglio del piano**
   investimenti qualificati, vincoli alla concentrazione, divieti di investimento

B. **Periodo minimo di possesso**
   5 anni di detenzione degli strumenti finanziari nel piano stesso

C. **Limite quantitativo all'investimento**
   annuale (30.000 euro) e complessivo all'investimento (150.000 euro)

A. Vincoli alla composizione del portafoglio

➢ **investimenti «qualificati» 70%**

- strumenti finanziari (equity/debt) di imprese italiane
- strumenti finanziari (equity/debt) emessi da imprese estere (UE o SEE) con stabile organizzazione in Italia

che svolgono attività diverse da quella immobiliare

→ **di cui 30% in imprese no FTSE MIB o indici equivalenti**

➢ **investimenti «liberi» 30%**

- qualsiasi strumento finanziario, compresi depositi e conti correnti

A. Vincoli alla composizione del portafoglio

- **<u>investimenti «qualificati» 70%</u>**

✓ ***concetto di stabile organizzazione: concetto di natura fiscale***
Se in Italia vi è una impresa controllata sono ammessi strumenti da questa emessi, no strumenti finanziari emessi da società veicolo interamente controllate, solo strumenti emessi da società estere che hanno la SO in Italia e non da altre partecipate estere

✓ ***dati diffusi da «information providers»***
✓ ***variazione requisito presenza stabile organizzazione in Italia***
✓ ***variazione presenza società negli indici di mercato (FTSE –MIB, ecc.)***

A. Vincoli alla composizione del portafoglio

- **<u>Vincoli alla concentrazione degli investimenti</u>**

  max 10% del totale investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente o di società appartenenti al medesimo gruppo, o in depositi e conti correnti

✓ ***calcolo del 10% per depositi e conti correnti***

A. Vincoli alla composizione del portafoglio

- **<u>Divieti di investimento</u>**

  - strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli «*white list*»
  - redditi relativi a partecipazioni qualificate (definizione «*ad hoc*»)
  - redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente

- ✓ ***momento rilevanza partecipazione qualificata/comunicazione cliente***

A. Vincoli alla composizione del portafoglio

Rispetto dei vincoli di investimento e concentrazione

per almeno i 2/3 dell'anno solare

✓ ***In caso di apertura/chiusura del PIR in corso d'anno: calcolo i 2/3 con riferimento ai giorni dell'anno in cui il PIR è stato aperto***

A. Vincoli alla composizione del portafoglio

Mancato rispettato dei vincoli alla composizione del portafoglio

chiusura del PIR

recupero a tassazione (regole ordinarie + interessi) redditi *medio tempore* percepiti degli strumenti finanziari investiti nel PIR per i quali non si è verificato l'*holding period*

- titoli per i quali è stato rispettato l'*holding period*: l'uscita dal regime di esenzione dovrebbe avere lo stesso trattamento del conferimento

B. Periodo minimo di possesso

- Detenzione degli strumenti finanziari per 5 anni

  - ✓ ***Modalità di calcolo dei 5 anni***
  - ✓ ***E per la liquidità?***

B. Periodo minimo di possesso

Mancato rispetto del vincolo di detenzione di 5 anni

PIR continua

- recupero a tassazione, secondo le regole ordinarie, dei redditi *medio tempore* percepiti insieme agli interessi e tassazione dell'eventuale reddito derivante dalla cessione
- necessità di ripristinare i vincoli di composizione del portafoglio (nel rispetto dei 2/3 anno)

C. Limite quantitativo all'investimento

- Limiti quantitativi: annuale = 30.000 euro
  complessivo = 150.000 euro (*plafond*)

- ✓ ***plafond di 150.000 a vita o per piano***
  (per piano)

- ✓ ***disinvestimento (prima o dopo i 5 anni) come incide sul plafond complessivo***
  (riduzione del plafond pari al costo fiscale)

Investimento in quote o azioni di OICR

- Quote o azioni di OICR PIR-*compliant*

- Quote o azioni di OICR-non PIR

Investimento in OICR PIR-*compliant*

sono investimenti «qualificati»
le quote o azioni di OICR italiani o esteri (UE o SEE)

- che investono per almeno il 70% dell'attivo in investimenti «qualificati»
- nel rispetto dei vincoli di concentrazione

Investimento in OICR PIR-*compliant*

- vincoli di portafoglio (compreso il divieto di investimento in strumenti finanziari non *white list* e la flessibilità dei 2/3 dell'anno): in capo al fondo e non al partecipante

- vincolo di detenzione di 5 anni: in capo all'investitore e non all'OICR

✓ ***politica di investimento indicata nel regolamento (OICR italiani) e nella documentazione di offerta (OICR esteri)***

✓ ***deroga al limite di concentrazione per la liquidità di conto corrente detenuta presso il depositario***

Investimento in OICR PIR-*compliant*

PIR costituito SOLO con quote o azioni di OICR italiani
in caso di collocamento indiretto delle stesse

PIR: unico soggetto tenuto ad applicare la fiscalità del PIR
(tassazione redditi di capitale e diversi, eventuali comunicazioni ADE)

✓ ***anche la SGR può fare la gestione fiscale del PIR (tassazione dei redditi di capitale e diversi) senza incidere sugli altri adempimenti fiscali e civilistici di altre normative***

Investimento in quote o azioni di OICR-non PIR

Quote o azioni di OICR-non PIR

sono inseribili nella parte di «investimento libero»

- non sembra possibile sommare gli investimenti effettuati dagli OICR-non PIR con altri investimenti detenuti nel piano ai fini del calcolo dei vincoli di portafoglio